ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 134225/32006 DI REP.

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ACITOUR SERVICE S.r.l.".

SEDE

Art. 2) La Società ha sede in Ravenna e potrà istituire e sopprimere, succursali e filiali, uffici di vendita, unità locali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero; compete all'Assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato ai conseguenti adempimenti presso il Registro delle Imprese.

DURATA

Art. 3) La Società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In difetto di deliberazione di proroga si intenderà prorogata a tempo indeterminato.

OGGETTO SOCIALE

- Art. 4) Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, nei limiti di cui appresso:
- a) la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club di Ravenna, dei suoi associati e di altri enti e società nelle quali lo stesso abbia partecipazione od interessenze;
- b) l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche e doganali di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;
- c) la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale esercitando ogni attività propria di agenzia di viaggi, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi isolati ed in comitiva, di crociere per via terra, mare ed aeree sia in Italia che all'estero anche time charter, la prenotazione di posti, la raccolta di iscrizioni, la vendita di biglietti per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali ed internazionali;
- d) l'esercizio dell'attività di cambiavalute e lo svolgimento di ogni adempimento di carattere valutario connesso o pertinente;
- e) la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli, la vendita di auto e motoveicoli di ogni genere, relativi accessori e pezzi di ricambio, la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;
- f) il finanziamento, il rifinanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo di imprese, società ed enti, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, la ricerca, lo studio l'analisi, la consulenza ed il coordi-namento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, il collaudo e la manutenzione di impianti di qualsiasi genere;
- g) nei limiti consentiti dalla legge le operazioni di locazione sia mobiliari che immobiliari, comprese le locazioni finanziarie (leasing) tanto di tipo operativo che di tipo finanziario, quelle di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione di crediti, di mutui, incassi e pagamenti in ogni e qualsiasi tipo di valuta;
- h) l'esercizio di agenzie con o senza deposito e di rappresentanze in genere, comprese quelle in campo assicurativo e finanziario;
- i) l'esercizio della attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni

e delle iscrizioni necessarie;

- j) la promozione e la costituzione di società nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge a scopo di stabile investimento e non di collocamento;
- k) lo svolgimento per le società partecipate e consociate di servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte le suddette attività possono essere svolte in quanto richieste dall'"AUTOMOBILE CLUB ITALIA" e/o nell'ambito dei fini istituzionali dell' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA" ed in funzione strumentale e sussidiaria ad essi, salve quelle attività che non rientrano in detti fini istituzionali e che sono affidabili a soggetti terzi, senza entrare in contrasto con i fini istituzionali dell' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA".

Le stesse devono comunque essere svolte per la parte prevalente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo, a favore dell' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA".

L' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA" può esercitare sulla Società ogni forma di controllo analoga a quella esercitata sui servizi dalla stessa direttamente resi anche ai fini di verificare il rispetto dei suddetti limiti.

La Società, nei limiti previsti dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio, può in tutte le forme consentite, acquisire fondi e finanziamenti dai Soci, sia fruttiferi che infruttiferi, nonché conferimenti di capitale e versamenti in conto capitale o a fondo perduto.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

Ai soli fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e senza ampliamento dello stesso la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, esercitare industrie e commerci affini e comunque compiere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale e potrà, infine, prestare fidejussioni, garanzie ed avalli a favore anche di terzi.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, ne' accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Sono esclusi tassativamente: la raccolta del risparmio presso il pubblico, lo svolgimento di attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 e di specifiche disposizioni di legge e l'intermediazione mobiliare se svolta a titolo profes-sionale.

CAPITALE - SOCI - TRASFERIMENTO QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) ed è costituito da quote ai sensi di legge, ripartito secondo le risultanze del libro dei soci e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo e del presente articolo.

Le eventuali quote di capitale assegnate ai soci, nei limiti predetti e di cui appresso, per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una

polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

I diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla loro partecipazione.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo ai sensi dell'art. 2481 bis del C.C., diritto da esercitarsi secondo i tempi e le modalità che saranno determinati dall'assemblea.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni nel rispetto degli artt. 2254, 2255, 2465 e 2264 del Codice Civile.

Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

I soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

Non possono essere soci della Società soggetti privati.

Pertanto è fatto divieto assoluto di trasferire a qualsiasi titolo, e come anche appresso precisato, il possesso, la detenzione, la proprietà ed il godimento delle quote a favore di soggetti privati, nonché di compiere qualsiasi atto dispositivo che, direttamente o indirettamente, consenta di ottenere il mede-simo risultato, nonché infine consentire l'ingresso in società a soggetti privati in sede di aumento del capitale sociale, fusione o scissione.

Le quote sono tutte nominative ed il loro trasferimento potrà avvenire a norma di Legge (Art. 2469 del Codice Civile).

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

Qualora la Società non sia unipersonale ed un socio intenda vendere (con i limiti di cui sopra) tutta o parte della propria quota, spetta agli altri soci iscritti nel libro dei soci al momento della spedizione di cui appresso, il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di condizioni in proporzione alle quote già possedute.

Ai fini del presente articolo in ogni caso con il termine "vendere" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione, il controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o la costituzione di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

Allo scopo l'alienante dovrà provvedere ad informare gli altri soci con lettera raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento contenente il valore nominale della quota venduta, il prezzo e le modalità di pagamento, le even-tuali garanzie richieste, nonché il nominativo dell'acquirente.

Chi intende esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicarlo al mittente in identico modo entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Agli effetti di quanto sopra fanno fede le date del timbro postale di spedizione della comunicazione ovvero la data apposta di pugno dal ricevente.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soci ad esercitare detto diritto, la residua parte di quota in vendita dovrà essere offerta nuovamente nei modi di cui sopra agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione alle quote possedute prima del precedente esercizio della prelazione e nel termine sopra precisato, impegnandosi eventualmente in tale occasione ad acquistare le intere residue quote per le quali non sia stata esercitata la prelazione.

Qualora, a completamento del procedimento, dagli altri soci non sia stata esercitata la prelazione per l'intera quota messa in vendita, il socio alienante sarà libero di vendere l'intera sua quota alle condizioni comunicate salvo il gradimento all'acquirente proposto, espresso dai singoli soci.

E' fatto obbligo indifferentemente al cedente ovvero al cessionario, di dimostrazione documentale, entro trenta giorni dalla data di cessione, del rispetto delle previste condizioni e prezzo, pena il diritto della società e dei suoi soci di rifiutare l'annotazione a libro soci del nominativo del cessionario e di chiedere ed ottenere decisione di annullamento della avvenuta com-pravendita, con oneri e danni a carico della parte inadempiente.

A tutti gli effetti del presente statuto, il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende quello risultante dal libro dei soci o dall'ultima co-municazione pervenuta alla società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il trasferimento delle quote sociali è libero mortis causa, mentre per atto tra vivi è subordinato al gradimento degli altri soci, da richiedersi nelle stesse forme previste per il diritto di prelazione ed il cui diniego dovrà essere sem-pre motivato.

E' vietata la cessione delle quote a titolo gratuito.

TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere Titoli di Debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C. col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei Soci.

RECESSO - ESCLUSIONE

1 - Recesso

Il recesso è regolato dall'art. 2473 Codice Civile e deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con R.R..

Il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dall'Organo Amministrativo con i criteri di cui al citato art. 2473 C.C. per cui in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della spedizione della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

A tale fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalistica come metodo misto patrimoniale reddituale.

Il metodo prescelto assume come valore di partenza il patrimonio netto di bilancio.

Si procede quindi in successione : 1) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi, 2) alla inclusione tra gli elementi attivi dei beni immateriali non rilevati in bilancio, 3) alla valutazione in termini di valori correnti di mercato degli elementi attivi, con eventuale evidenziazione di una serie di plusvalenze e minusvalenze allo stato latenti. La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio con le variazioni in più o in meno derivanti dalla applicazione dei principi espressi ai precedenti punti, consente di ottenere il valore effettivo stimato del patrimonio netto della società.

Al valore del patrimonio netto così determinato và aggiunto il valore di avviamento. Esso sarà determinato dal prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi superiori a quella misura che remuneri solamente il capitale impiegato e le energie personali degli imprenditori o dei soci impiegate nel processo economico aziendale) ed il numero di anni in cui si stima di godere del sovrapprofitto stimato, forfetariamente indicato in tre anni.

Il rimborso dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni nel rispetto del 4°

comma dell'art. 2473 C.C. principalmente mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci e/o da un terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci oppure per riduzione del capitale sociale.

In quest'ultimo caso se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Qualora la Società divenga a tempo indeterminato, il preavviso dovrà essere di 180 (centottanta) giorni.

In ogni altro caso il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano e di cui appresso mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dal momento in cui il socio ne ha avuto conoscenza.

Per i termini e le modalità di esercizio si richiama l'art. 2437 bis del C.C.. per cui trova applicazione l'art. 2469 C.C. nei casi ivi previsti.

Il termine finale per l'esercizio del recesso è di novanta giorni in caso di introduzione o soppressione della clausola compromissoria (art. 34, comma 6, D. Lgs. 5/2003).

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del titolo della Società;
- fusione o scissione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazione a terzi;
- nel caso di modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- nei casi di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. E' inammissibile il recesso parziale.

- Esclusione

L'esclusione del socio è regolata dall'art. 2473 bis Codice Civile.

Il rimborso della quota al socio escluso potrà avvenire unicamente mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci.

L'esclusione non potrà mai avvenire per riduzione del capitale sociale.

Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato.

In tal caso il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posi-zione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene nor-malmente tenuta in considerazione al fine della

determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato o in difetto dal collegio arbitrale.

ASSEMBLEE

Art. 6) Le decisioni dei soci sono sempre adottate ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C. e da quanto previsto dal presente Statuto.

Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire può, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società, farsi rappresentare da altra persona anche non socia purché non Amministratore, componente dell'Organo di Controllo o dipendente della società, né di società da essa controllate, né da aziende o istituti di credito; il tutto secondo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile (si applica l'art. 2478, primo comma del Codice Civile).

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 7) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale od altrove, in Italia ed all'estero, purché nell'ambito dell'Unione Europea, con ogni mezzo che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tale formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti od informati della riunione l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo ove esista e nessuno si oppone alla trattazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in loro assenza l'Assemblea sceglierà il Presidente fra i soci presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio.

Art. 8) L'Assemblea ha i compiti di cui all'art. 2479 del Codice Civile nonché i compiti di gestione, controllo e di indirizzo dell'attività sociale così come previsto dal presente articolo e nel successivo art. 13.

In particolare spetta all'Assemblea ogni potere di direzione, coordinamento e supervisione, di dettare linee strategiche e di prendere tutte le decisioni relative all'impresa sociale, e quindi, per dette finalità, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, competendo all'Organo Amministrativo solo quanto previsto al successivo art. 13.

L'Assemblea può nominare direttori generali e procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti e conferendo loro, se del caso, la rappresentanza della Società nelle forme di legge.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno per le relative decisioni e in ogni caso per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora le particolari esigenze di cui all'art. 2364 del C.C. lo richiedano potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; trova applicazione l'art. 2428 del C.C.

Le particolari esigenze dovranno risultare dalla delibera dell'Organo Amministrativo che deciderà il rinvio e dovranno essere riportate nel relativo verbale.

Potrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e negli altri casi di legge.

Art. 9) L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea nei casi previsti dall'art. 2479 del C.C. nn. 4 e 5 e per la nomina dell'Organo Amministrativo delibera validamente col voto favorevole del 51% (cinquantuno per

cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 10) La Società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

La nomina degli Amministratori, che possono essere scelti solo fra i componenti dell'Organo Amministrativo dell' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA", spetta all'Assemblea dei soci; essi durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non potrà mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che com-porta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano o poten-zialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Salvo diversa contraria delibera dell'Assemblea gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio oltre ad un eventuale emolumento mensile od annuale.

Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dall'Organo Amministrativo.

Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

Art. 11) In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intende decaduto.

Il Presidente o il Vice Presidente oppure il Consigliere più anziano, dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione dalla carica del Consigliere.

Qualora venga a mancare non la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica reintegreranno per cooptazione il Consiglio e coloro che saranno così nominati dureranno in carica fino alla prima Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Art. 12) Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dall'Organo di Controllo, se nominato.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione nel quale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza,

nonché l'ordine del giorno.

L'avviso dovrà essere inviato a ciascun amministratore e all'Organo di Controllo, se nominato, con ogni mezzo che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le comunicazioni tramite telefax, telegramma e posta elettronica verranno effettuate agli indirizzi comunicati dagli amministratori e dai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, che ne abbiano fatto richiesta scritta risultante da lettera raccomandata con R.R..

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti, la delibera deve intendersi respinta.

Il Consiglio nomina un Segretario verbalizzante, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E' altresì ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza qualora risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente di accertare l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire oralmente, in maniera simultanea ed in tempo reale, su tutti gli argomenti, con possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione;
- sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, ove i partecipanti potranno recarsi.

Verificandosi tutti i suddetti requisiti, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chia-rezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli amministratori e

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo.

Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Art. 13) L'Organo Amministrativo attua e rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ai sensi del precedente art. 8 e nei limiti suddetti.

In esecuzione di delibere assembleari ha le facoltà di cui appresso precisandosi che l'Organo Amministrativo ha autonomia deliberativa nei limiti di quanto non deliberato dall'Assemblea o dalla stessa espressamente delegatogli.

In via esemplificativa e non tassativa, nei limiti predetti, ha la facoltà di:

acquistare, vendere e permutare merci, materiali, macchine, mobili anche registrati di qualsiasi genere, stipulare contratti anche di leasing mobiliari ed immobiliari o di affitto ultranovennali, assumere partecipazioni in Società costituite o costituende, acquistare, vendere, gestire e collocare titoli di qualsiasi genere, costituire, partecipare e gestire sindacati appositi, determinare prezzi e condizioni di pagamento, concedere dilazioni di pagamento e convenire ogni altra clausola o patto, rilasciare quietanze liberatorie, assumere dipendenti stabilendo il relativo compenso e licenziarli, assumere obbligazioni di ogni genere anche cambiarie, consentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere, rinunciare ad ipoteche anche legali anche senza realizzo dei corrispondenti crediti; esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei pubblici registri in genere da obblighi e responsabilità; prestare fidejussioni e garanzie di ogni genere ad ogni istituto di credito ed a banche per fidi di qualsiasi natura, operanti anche allo scoperto; stipulare contratti di qualsiasi natura anche con pubbliche ammi-nistrazioni; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compo-sitori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ufficio Italiano dei Cambi, le Dogane, la Banca d'Italia, le Intendenze di Finanza e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; nominare Direttori e procuratori, anche generali e ad negotia, determinandone i poteri.

L'Organo Amministrativo potrà inoltre, sempre nei limiti suddetti, concludere operazioni finanziarie anche di credito, di mutuo e di finanziamento in relazione agli scopi sociali, riscuotere somme da chiunque a qualsiasi titolo e rilasciare quietanze; aprire conti correnti anche allo scoperto anche con garanzie reali, fare ogni operazione di banca, firmare ed emettere assegni di conto corrente anche di corrispondenza; girare, presentare all'incasso, scontare, fare protestare effetti di commercio e cambiali; fare ogni operazione postale; rappresentare la Società presso qualsiasi autorità comunale, amministrativa, uffici tecnici erariali e comunali, eseguire e fare eseguire frazionamenti ed ogni atto afferente modifiche tecniche ammini-strative; produrre ricorsi, fare domande, concordati, intervenire nei giudizi e presso le Commissioni di qualsiasi grado, nominare arbitri, avvocati, professionisti e periti con ogni necessaria facoltà di rappresentanza, nonché procuratori ad negotia e ad lites per atti e per categorie di atti.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

Parte degli stessi poteri può essere attribuita dall'assemblea dei soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati ove nominati; l'Assemblea determinerà il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le decisioni in ordine alla scissione.

Art. 14) La firma sociale e la rappresentanza della Società anche in giudizio sono devolute al Presidente della Società, al Vice Presidente o all'Amministratore Unico.

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano anche agli amministratori delegati nei limiti della delega.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

CONTROLLO SOCIALE

Art. 15) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'Organo di Controllo, se obbligatorio o se lo decidono i soci, sarà nominato in forma monocratica o collegiale.

Ove si renda necessario per legge o i soci decidano di istituirlo, l'Organo di Controllo in forma collegiale sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ove si renda necessaria per legge o i soci decidano di istituirla, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, ove questo sia stato nominato ed i suoi membri abbiano i requisiti richiesti dalla legge; la revisione legale dei conti potrà, con decisione dei soci, essere affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito Registro.

In merito a quanto previsto nei commi precedenti si applicano le norme in tema di società per azioni.

L'Organo di Controllo in forma monocratica, se e per quanto consentito dalla legge, avrà gli stessi poteri e competenze del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 16) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i limiti e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del rendiconto annuale corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 17) Gli utili netti dell'esercizio sociale, dopo che sarà stato prelevato il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote.

L'Assemblea, peraltro, potrà deliberare la devoluzione di tutto o parte dei residui utili sociali ad uno o più fondi di riserva speciali in previsione di futuri oneri.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Organo Amministrativo.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

SCIOGLIMENTO

Art. 18) Addivenendo, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina del liquidatore o dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa convenzione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le

giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19) Qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società e/o gli Organi della stessa relativa al rapporto sociale, sarà risolta tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro per parte, oltre ad un ulteriore arbitro, affinché il Collegio sia in numero dispari.

Alla nomina degli arbitri provvederà il Presidente del Tribunale di Ravenna su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Ravenna.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente, nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti centri di interesse.

E' fatta salva la facoltà di optare in ogni caso e di comune accordo per la designazione di un arbitro unico da nominarsi, su richiesta congiunta delle parti interessate, dal Presidente del Tribunale di Rayenna.

Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non espressamente richiamate, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia in via rituale secondo il diritto.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta composizione del Collegio.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Art. 20) Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to: Antonino ARCERI

F.to: Eraldo SCARANO Notaio